

| | | | |
|--|---|---------------------------|----------------------------|
|  | Comune di Campiglia dei Berici | Consiglio Comunale | |
| | | Nr. 14 | Data 31/05/2022 |
| OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2022 E PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (P.E.F.) PLURIENNALE 2022-2025 | | | |

Deliberazione di Consiglio Comunale

Originale

Adunanza ordinaria di prima convocazione – Seduta pubblica.

L'anno **2022** addì **31** del mese di **Maggio** alle ore **20.00** presso la sede comunale si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti.

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto, risultano presenti i Consiglieri Comunali sotto indicati:

Cognome e Nome Qualifica Presente

| | | |
|---------------------|-----------------|----|
| Avv. Massimo Zulian | Sindaco | AG |
| Carpanese Filippo | Vice Sindaco | SI |
| Tosetto Gabriele | Consigliere_Ass | AG |
| Dovigo Angela | Consigliere | SI |
| Barollo Miriam | Consigliere | AG |
| Sillo Doriana | Consigliere | SI |
| Giacometti Fabio | Consigliere | SI |
| Franzina Andrea | Consigliere | SI |
| Donà Enrico | Consigliere | SI |
| Martini Debora | Consigliere | SI |
| Marana Giannina | Consigliere | SI |

Partecipa il Segretario Generale **Di Como Roberta** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Carpanese Filippo** nella sua qualità di Vice Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato in oggetto.

| | |
|--|-----------------------|
| Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2022 E PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (P.E.F.) PLURIENNALE 2022-2025 | Proposta n. 24 |
|--|-----------------------|

Il *Presidente Vicesindaco Carpanese Filippo*: dopo una premessa di carattere normativo, illustra l'argomento. In particolare si sofferma sul fatto che l'utenza domestica non subirà variazioni, mentre l'utenza non domestica, che ha avuto nel 2020/2021 delle agevolazioni legate al Covid, avrà qualcosa in più da pagare rispetto agli anni scorsi. Ciò che varia è principalmente la parte fissa. Ritiene che la macchinosità, complessità del sistema possa essere criticata e che il Comune sia stato un po' snaturato nel suo ruolo, come peraltro tutti i Comuni. Fortunatamente, però, non ci sono stati grossi stravolgimenti. Procede, infine, con la lettura del deliberato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC);
- la predetta IUC era composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno ridisciplinato l'imposta municipale propria (IMU);
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 05/08/2014, è stato approvato il regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (T.A.R.I.) e successive modificazioni ed integrazioni;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 30/06/2021 sono state approvate le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'annualità 2021;

VISTA:

- la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019/R/rif, recante "*DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021*" e successive modificazioni ed integrazioni;
- la delibera di ARERA n. 444/2019/R/rif, recante "*DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI*";

CONSIDERATO che a seguito della citata delibera n. 443/2019/R/rif di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

DATO ATTO che, con successiva deliberazione n. 363/2021/R/rif, ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando ulteriori modifiche nell'elaborazione del PEF;

PRESO ATTO che per l'elaborazione del PEF pluriennale è necessario utilizzare il *tool* allegato alla delibera n. 363/2021/R/rif di ARERA, come modificato dalla successiva deliberazione n. 459/2021/R/rif e approvato con la Determina n. 2/2021 della stessa Autorità;

RILEVATO che la richiamata Determina n. 2/2021 di ARERA ha altresì provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della

disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

CONSIDERATO che la procedura di approvazione del PEF, già indicata all'art. 6 del metodo MTR, ora stabilito dall'art. 7 del metodo MTR-2, così come l'approvazione delle tariffe spetta esclusivamente ad ARERA, con l'attribuzione del compito di validazione in capo all'Ente Territorialmente Competente (ETC) o, in sua assenza, del Comune;

DATO ATTO che nel caso del Comune di Campiglia dei Berici l'Ente Territorialmente Competente (ETC) è il Consiglio di Bacino di Vicenza per la Gestione dei Rifiuti Urbani, al quale il Comune ha trasmesso l'elaborazione del PEF per la verifica di congruità e validazione;

TENUTO CONTO che il Consiglio di Bacino di Vicenza, seppur costituito non è ancora operativo in ordine all'esercizio della funzione di "determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza" e, pertanto, il Comune deve provvedere alla determinazione in merito alle proprie tariffe rifiuti;

VISTA la deliberazione dell'Ente Territorialmente Competente n. 7 del 21/04/2022, acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 27/04/2022 al n. 2179, il Consiglio di Bacino di Vicenza ha validato il Piano Economico Finanziario (PEF) per il quadriennio 2022-2025, in applicazione delle disposizioni contenute nella deliberazione Arera del 3 Agosto 2021 n. 363/2021/R/rif, nonché del comma 683 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e ha dato indicazioni per l'invio all'ARERA per l'approvazione;

CONSIDERATO che per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata;
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dall'elaborazione del Piano Economico Finanziario - PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;
- i costi indicati nel PEF pluriennale consentono di determinare le tariffe TARI per l'anno 2022, come da confermare per l'anno 2023, in ragione del fatto che l'MTR-2 prevede l'aggiornamento biennale del PEF, mentre l'aggiornamento annuale deve derivare da specifiche e particolari condizioni;

RICORDATO che:

- il comma 651 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 dispone che il Comune nella commisurazione delle tariffe della Tari tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- il comma 654 prevede che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- il comma 683 prevede che il consiglio comunale approva le tariffe della Tari, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- l'art. 3, comma *5quinques* del D.L. 228/2021, convertito con modificazione dalla L. 15/2022, in base al quale *"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno"*;

CONSIDERATO, altresì, che il comma 652 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone che, nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa

regolamentazione disposta da ARERA, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Comune può adottare dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1;

RILEVATO che, ai fini della semplificazione del calcolo delle tariffe TARI, il Comune di Campiglia dei Berici ha adottato la deroga di cui al comma 652, come sopra richiamato, adottando i coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 1b, 2, 3b, 4b del D.P.R. n. 158/1999, anche inferiori ai minimi o superiori ai massimi del 50%;

CONSIDERATE, inoltre, le categorie di utenti approvate con il regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) e le relative potenzialità a produrre rifiuti, anche in conformità al predetto regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

VISTO:

- il regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) secondo il quale per la determinazione delle tariffe suddivide i soggetti passivi in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;
- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- la circolare del Ministero dell'Interno n. 19 del 02/03/2022 che ha differito al 31 maggio 2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022/2024;

VISTO che si rende ora necessario prendere atto del Piano Economico Finanziario dei costi finanziati dal tributo comunale sui rifiuti per l'anno 2022, redatto in applicazione delle disposizioni contenute nella deliberazione Arera del 3 Agosto 2021 n. 363/2021/R/rif nonché del comma 683 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, **Allegato A**);

DATO ATTO che il Piano Economico Finanziario 2022 è stato calcolato in funzione dei costi a consuntivo di esercizio del Comune di Campiglia dei Berici del biennio precedente, seguendo le linee previste dall'Autorità, in forza delle disposizioni contenute nella Delibera 363/2021/R/rif, utilizzando i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2022-2024, adottando il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR-2), come da dettagliata relazione tecnico-finanziaria, **Allegato B**);

DATO ATTO che dall'elaborazione del PEF finale 2022 è stata determinata la tariffa complessiva ex MTR in € 148.716,00 alla quale è stata decurtata l'entrata art. 1.4 Det.02/DRIF/2020 di € 847,00 per una tariffa finale di € 147.869,00. Detto importo risulta suddiviso in quota variabile per € 99.524,00 e quota fissa per € 48.345,00;

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2022-2025, come previsto dal metodo MTR-2 secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

VERIFICATO che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

ATTESO che il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR),

ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

RILEVATO che, sulla base dei criteri previsti dal decreto suddetto, restano applicabili le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi con possibilità di applicare i parametri indicati dal medesimo D.P.R. n. 158/1999;

RILEVATO che le Tariffe della TARI di cui all'allegato C) vanno maggiorate del Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela ambientale - art. 19 del D.Lgs. 504/92, come previsto dal comma 666 dell'art 1 della L n. 147/2013, nella misura del 5 per cento sull'importo del tributo;

RICHIAMATO il vigente Regolamento comunale sulla TARI ed in particolare gli art. 55 e 56 che regolamentano le riduzioni rispettivamente per le utenze domestiche e non domestiche;

TENUTO CONTO delle riduzioni di cui all'articolo 55 del regolamento previste per le utenze domestiche:

1. *La tariffa si applica in misura ridotta fino al 60% della quota variabile alle utenze domestiche ubicate in zona extraurbana, di cui all'elenco allegato D, non servita dalla raccolta porta a porta della frazione umida;*
1. *Si applica una riduzione fino all'50% nella parte fissa e nella parte variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:*
 - a. *abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare;*
2. *Si applica una riduzione fino all'90% nella parte fissa e nella parte variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:*
 - *abitazioni non utilizzate, precedentemente occupate da persone ricoverate stabilmente in istituti o residenze sanitarie o da familiari deceduti;*
 - *abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;*
 - *abitazioni sfitte e sprovviste di mobili e suppellettili e di almeno uno dei contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete (acqua, luce, gas);*

TENUTO CONTO che il citato articolo 56 del regolamento prevede la facoltà di applicare per le utenze non domestiche le seguenti riduzioni:

1. *Alle utenze non domestiche delle categorie 16, 17, 18, 19 e 20 di cui all'allegato A, che abbiano avviato il compostaggio degli scarti organici derivanti dalla propria attività produttiva, si applica una riduzione della tariffa variabile fino al 60%;*
1. *Alle utenze non domestiche della categoria 4 di cui all'allegato A, che abbiano a disposizione locali, adibiti esclusivamente a deposito, magazzino o autorimessa e non presidiati (presenza fissa di persone) si applica una riduzione della tariffa variabile fino al 80%;*

RITENUTO di applicare le seguenti riduzioni alle tariffe delle utenze domestiche:

- a. *riduzione del 40% della quota variabile della tariffa alle utenze ubicate in zona extraurbana non servita dalla raccolta porta a porta della frazione umida e che praticano il compostaggio domestico;*
- a. *riduzione del 50% nella parte variabile della tariffa alle abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare;*
- b. *riduzione dell'80% nella parte variabile della tariffa, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:*
 - *abitazioni non utilizzate, precedentemente occupate da persone ricoverate stabilmente in istituti o residenze sanitarie o da familiari deceduti;*

- abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- abitazioni sfitte e sprovviste di mobili e suppellettili e di almeno uno dei contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete (acqua, luce, gas);

RITENUTO di applicare le seguenti riduzioni alle tariffe delle utenze non domestiche:

- riduzione della tariffa variabile nella misura del 60% alle utenze delle categorie 16, 17, 18, 19 e 20 di cui all'allegato A del vigente regolamento IUC, che abbiano avviato il compostaggio degli scarti organici derivanti dalla propria attività produttiva;
- riduzione della tariffa variabile nella misura del 50% alle utenze della categoria 4 di cui all'allegato A del vigente regolamento IUC, che abbiano a disposizione locali, adibiti esclusivamente a deposito, magazzino o autorimessa e non presidiati (presenza fissa di persone);

RITENUTO opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2022 **Allegato C**), dando atto della validazione del PEF di cui sopra;

RICHIAMATA altresì la delibera 18/01/2022, n. 15/2022/R/rif, dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), con la quale è stato adottato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), prevedendo l'introduzione di obblighi di qualità contrattuale e tecnica differenziati per Schemi regolatori, individuati in relazione al livello qualitativo;

CONSIDERATO che spetta all'Ente Territorialmente Competente (ETC) la scelta dello Schema Regolatorio, in base all'art. 3 del TQRIF;

RILEVATO che l'ETC ha individuato, per il Comune di Campiglia dei Berici, lo Schema Regolatorio 1;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale, oltre che trasmessa all'ARERA;

RILEVATO che la presa d'atto del presente Piano Finanziario e l'approvazione delle tariffe TARI rientrano tra gli atti fondamentali di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione Semplificato per il triennio 2022-2024, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 28/12/2021;

VISTO il Bilancio di Previsione per il triennio 2022-2024 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 28/12/2021;

RICHIAMATI l'art. 107, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, che, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione, dall'altro, prevedono che:

1. gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;

1. ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo; ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

RICHIAMATO l'art. 78 del D.lgs. 267/2000 con riferimento alla previsione sul dovere degli amministratori di "...astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado";

DATO ATTO che nessun Amministratore si trova nella situazione di incompatibilità sopra indicata;

ACQUISITO il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, **Allegato D)**;

PRESO atto dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

TUTTO ciò premesso e considerato;

Con votazione espressa per alzata di mano il cui esito è il seguente:

presenti n. 8
votanti n. 8
favorevoli n. 8
contrari n. 0
astenuti n. 0

DELIBERA

1. che tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
1. di prendere atto del PEF pluriennale 2022/2025 per la determinazione delle tariffe TARI 2022 **Allegato A)**, redatto in conformità con quanto stabilito nelle deliberazioni ARERA in applicazione delle disposizioni contenute nella deliberazione del 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/RIF nonché del comma 683 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, corredato della Relazione accompagnatoria, come validato dall'ETC, **Allegato B)**;
2. di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno d'imposta 2022, come indicate nell'allegata Relazione del calcolo e determinazione delle tariffe per il servizio di gestione dei rifiuti urbani **Allegato C)**;
3. di dare atto che le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) sono maggiorate del Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela ambientale - art. 19 del D.Lgs. 504/92, come previsto dal comma 666 dell'art 1 della L n. 147/2013, nella misura del 5 per cento sull'importo del tributo;
4. di approvare anche per l'anno 2022 le seguenti riduzioni alle tariffe delle utenze domestiche:
 - a. riduzione del 40% della quota variabile della tariffa alle utenze ubicate in zona extraurbana non servita dalla raccolta porta a porta della frazione umida e che praticano il compostaggio domestico;
 - a. riduzione del 50% nella parte variabile della tariffa alle abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare;
 - b. riduzione dell'80% nella parte variabile della tariffa, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - abitazioni non utilizzate, precedentemente occupate da persone ricoverate stabilmente in istituti o residenze sanitarie o da familiari deceduti;
 - abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;

- abitazioni sfitte e sprovviste di mobili e suppellettili e di almeno uno dei contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete (acqua, luce, gas);
5. di approvare anche per l'anno 2022 le seguenti riduzioni alle tariffe delle utenze non domestiche:
 - a. riduzione della tariffa variabile nella misura del 60% alle utenze delle categorie 16, 17, 18, 19 e 20 di cui all'allegato A del vigente Regolamento IUC, che abbiano avviato il compostaggio degli scarti organici derivanti dalla propria attività produttiva;
 - a. riduzione della tariffa variabile nella misura del 50% alle utenze della categoria 4 di cui all'allegato A del vigente Regolamento IUC, che abbiano a disposizione locali, adibiti esclusivamente a deposito, magazzino o autorimessa e non presidiati (presenza fissa di persone);
 6. di prendere atto della determinazione da parte del Consiglio di Bacino (ETC) degli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dai gestori dei singoli servizi che lo compongono per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, che ha individuato il posizionamento della gestione nello Schema Regolatorio 1, sulla base del livello qualitativo previsto nel contratto di servizio e/o Carta della qualità;
 7. di dare atto che è stato acquisito il parere favorevole dall'Organo di Revisione **Allegato D**;
 8. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. 267/2000, come dettagliato in premessa;
 9. di provvedere alla pubblicazione delle tariffe nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
 10. di provvedere alla trasmissione del presente provvedimento ad ARERA;

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 134, 4° comma del D.Lgs n. 267/2000, al fine di poter immediatamente dar seguito agli adempimenti conseguenti l'adozione del presente atto, attuando le scelte dell'Amministrazione, con separata votazione espressa per alzata di mano, il cui esito è il seguente:

presenti n. 8
votanti n. 8
favorevoli n. 8
contrari n. 0
astenuti n. 0

Il Consiglio Comunale approva.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2022 / 24**

Ufficio Proponente: **Ufficio Finanziario**

Oggetto: **APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2022 E PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (P.E.F.) PLURIENNALE 2022-2025**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Finanziario)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 26/05/2022

Il Responsabile di Settore

Alessandra De Beni

Parere Contabile

Ufficio Finanziario

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 26/05/2022

Responsabile del Servizio Finanziario

Alessandra De Beni

Delibera di C.C. n. 14 in data 31/05/2022 ORIGINALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2022 E PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (P.E.F.) PLURIENNALE 2022-2025

Letto il presente verbale di deliberazione, viene approvato e firmato come segue:

IL PRESIDENTE
Carpanese Filippo

IL SEGRETARIO COMUNALE
Di Como Roberta

ORIGINALE

| | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | |
|---|--|----------------------|------------------------------|--|----------------------|------------------------------|--|----------------------|------------------------------|--|----------------------|------------------------------|
| | Ambito tariffario: CONSIGLIO DI BACINO VICENZA | | | Ambito tariffario: CONSIGLIO DI BACINO VICENZA | | | Ambito tariffario: CONSIGLIO DI BACINO VICENZA | | | Ambito tariffario: CONSIGLIO DI BACINO VICENZA | | |
| | Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune | Costi del/i Comune/i | Ciclo Integrato RU (TOT PEF) | Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune | Costi del/i Comune/i | Ciclo Integrato RU (TOT PEF) | Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune | Costi del/i Comune/i | Ciclo Integrato RU (TOT PEF) | Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune | Costi del/i Comune/i | Ciclo Integrato RU (TOT PEF) |
| Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRF | - | 18.075 | 18.075 | - | 18.075 | 18.075 | - | 18.075 | 18.075 | - | 18.075 | 18.075 |
| Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS | - | 19.724 | 19.724 | - | 19.724 | 19.724 | - | 19.724 | 19.724 | - | 19.724 | 19.724 |
| Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CR | - | 2.874 | 2.874 | - | 2.874 | 2.874 | - | 2.874 | 2.874 | - | 2.874 | 2.874 |
| Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD | - | 72.541 | 72.541 | - | 72.541 | 72.541 | - | 72.541 | 72.541 | - | 72.541 | 72.541 |
| Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO¹⁹_{11a} | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO¹⁹_{11b} | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 CO¹⁹_{11c} | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR | - | - | - | - | 11.418 | 11.418 | - | 11.418 | 11.418 | - | 11.418 | 11.418 |
| Fattore di Sharing b | 0,00 | 0,60 | n.d. | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR) | - | 1.421 | 1.421 | - | 6.851 | 6.851 | - | 6.851 | 6.851 | - | 6.851 | 6.851 |
| Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc} | - | 5.952 | 5.952 | - | 5.067 | 5.067 | - | 5.067 | 5.067 | - | 5.067 | 5.067 |
| Fattore di Sharing a | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Fattore di Sharing b(1+a) | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
| Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+a)AR_{sc} | - | 3.928 | 3.928 | - | 3.344 | 3.344 | - | 3.344 | 3.344 | - | 3.344 | 3.344 |
| Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCI_{11a} | - | 43.006 | 43.006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oneri relativi all'IVA indetribuibile - PARTE VARIABILE | - | 10.860 | 10.860 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Recupero della $\sum(Ta-\sum T_{max})$ di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE | - | - | - | - | 3.734 | 3.734 | - | 3.734 | 3.734 | - | 3.734 | 3.734 |
| $\sum T_{Va}$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al art. 4.6 Del. 343/2021/R/RI | - | 55.812 | 55.812 | - | 106.732 | 106.732 | - | 106.732 | 106.732 | - | 106.343 | 106.343 |
| Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL | - | 8.223 | 8.223 | - | 8.215 | 8.215 | - | 8.215 | 8.215 | - | 8.215 | 8.215 |
| Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC | - | 12.778 | 12.778 | - | 12.765 | 12.765 | - | 12.765 | 12.765 | - | 12.765 | 12.765 |
| Costi generali di gestione CGG | - | 11.907 | 11.907 | - | 11.895 | 11.895 | - | 11.895 | 11.895 | - | 11.895 | 11.895 |
| Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Altri costi CO₁₄ | - | 719 | 719 | - | 718 | 718 | - | 718 | 718 | - | 718 | 718 |
| Costi comuni CC | - | 25.403 | 25.403 | - | 25.377 | 25.377 | - | 25.377 | 25.377 | - | 25.377 | 25.377 |
| Ammortamenti Amm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Accantonamenti Acc | - | 2.704 | 2.704 | - | 2.701 | 2.701 | - | 2.701 | 2.701 | - | 2.701 | 2.701 |
| - di cui per crediti | - | 2.704 | 2.704 | - | 2.701 | 2.701 | - | 2.701 | 2.701 | - | 2.701 | 2.701 |
| - di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Remunerazione del capitale investito netto R | - | 976 | 976 | - | 975 | 975 | - | 975 | 975 | - | 975 | 975 |
| Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{inc} | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK_{operator} | - | 3.680 | 3.680 | - | 3.676 | 3.676 | - | 3.676 | 3.676 | - | 3.676 | 3.676 |
| Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO¹⁹_{11a} | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO¹⁹_{11b} | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 CO¹⁹_{11c} | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC₁₁ | - | 65.836 | 65.836 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oneri relativi all'IVA indetribuibile - PARTE FISSA | - | 2.207 | 2.207 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Recupero della $\sum(Ta-\sum T_{max})$ di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA | - | - | - | - | 2.489 | 2.489 | - | 2.489 | 2.489 | - | 2.489 | 2.489 |
| $\sum T_{Va}$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al art. 4.6 Del. 343/2021/R/RI | - | 105.349 | 105.349 | - | 39.758 | 39.758 | - | 39.758 | 39.758 | - | 37.269 | 37.269 |
| $\sum T_{Va} + \sum T_{Fa}$ prima delle detrazioni di cui al art. 4.6 Del. 343/2021/R/RI | - | 161.161 | 161.161 | - | 159.558 | 159.558 | - | 159.558 | 159.558 | - | 153.335 | 153.335 |
| $\sum T_{Va} + \sum T_{Fa}$ dopo le detrazioni di cui al art. 4.6 Del. 343/2021/R/RI | - | 161.161 | 161.161 | - | 146.490 | 146.490 | - | 146.490 | 146.490 | - | 143.612 | 143.612 |
| Grandezze fisico-tecniche | | | | | | | | | | | | |
| raccolta differenziata % | | | 79% | | | 79% | | | 79% | | | 79% |
| q_{d2} Ton | | | 625,21 | | | 638,87 | | | 638,87 | | | 638,87 |
| costo unitario effettivo - CUEff (cent/kg) | | | 23,84 | | | 22,91 | | | 23,28 | | | 24,97 |
| Benchmark di riferimento (cent/kg) (abbigliamento standard/costo medio settore) | | | 31,89 | | | 32,19 | | | 32,19 | | | 32,19 |
| Coefficiente di gradualità | | | | | | | | | | | | |
| valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata y₁ | | | -0,10 | | | -0,10 | | | -0,10 | | | -0,10 |
| valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo y₂ | | | -0,10 | | | -0,10 | | | -0,10 | | | -0,10 |
| Totale y | | | -0,20 | | | -0,20 | | | -0,20 | | | -0,20 |
| Coefficiente di gradualità (1+y) | | | 0,80 | | | 0,80 | | | 0,80 | | | 0,80 |
| Verifica del limite di crescita | | | | | | | | | | | | |
| g_{20} | | | 1,7% | | | 1,7% | | | 1,7% | | | 1,7% |
| Coefficiente di recupero di produttività X_s | | | 0,10% | | | 0,10% | | | 0,10% | | | 0,10% |
| Coeff. per il miglioramento previsto della qualità QI_s | | | 0,00% | | | 0,00% | | | 0,00% | | | 0,00% |
| Coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_s | | | 0,00% | | | 0,00% | | | 0,00% | | | 0,00% |
| Coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C_{11a} | | | 0,00% | | | 0,00% | | | 0,00% | | | 0,00% |
| Fattore per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe p | | | 1,60% | | | 1,60% | | | 1,60% | | | 1,60% |
| (1+p) | | | 1,0160 | | | 1,0160 | | | 1,0160 | | | 1,0160 |
| $\sum T_{Va}$ | | | 161.161 | | | 146.490 | | | 146.490 | | | 143.612 |
| $\sum T_{Va-1}$ | | | 88.791 | | | 48.345 | | | 117.593 | | | 117.593 |
| $\sum T_{Fa-1}$ | | | 57.883 | | | 100.371 | | | 41.965 | | | 41.965 |
| $\sum T_{Va-1} + \sum T_{Fa-1}$ | | | 146.374 | | | 148.716 | | | 159.558 | | | 159.558 |
| $\sum T_{Va} / \sum T_{Va-1}$ | | | 1,1010 | | | 0,9650 | | | 0,9181 | | | 0,9001 |
| $\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) | | | 146.716 | | | 146.490 | | | 146.490 | | | 143.612 |
| della $(\sum T_{Va} - \sum T_{max})$ | | | 12.445 | | | - | | | - | | | - |
| IVA dopo distribuzione della $(\sum T_{Va} - \sum T_{max})$ | | | 48.345 | | | 117.593 | | | 117.593 | | | 113.859 |
| IVA dopo distribuzione della $(\sum T_{Fa} - \sum T_{max})$ | | | 100.371 | | | 41.965 | | | 41.965 | | | 39.476 |
| Ta=IVa+I_{fa} dopo distribuzione della $(\sum T_{Va} - \sum T_{max})$ | | | 148.716 | | | 159.558 | | | 159.558 | | | 153.335 |
| Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DIR/2021 - parte variabile | | | - | | | - | | | - | | | - |
| Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DIR/2021 - parte fissa | | | 847 | | | 847 | | | 847 | | | 847 |
| $\sum T_{Va}$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DIR/2021 | | | 48.345 | | | 117.593 | | | 117.593 | | | 113.859 |
| $\sum T_{Fa}$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DIR/2021 | | | 99.524 | | | 41.118 | | | 41.118 | | | 38.629 |
| Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DIR/2021 | | | 147.869 | | | 158.711 | | | 158.711 | | | 152.488 |
| Attività esterne Ciclo Integrato RU | | | - | | | - | | | - | | | - |



CONSIGLIO DI BACINO "VICENZA"
PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

All.2 Determina ARERA 2/DRIF/2021

VALIDAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

Art. 28 Delibera ARERA 363/2021/R/RIF

Comune

CAMPIGLIA DEI BERICI

Ambito tariffario

CAMPIGLIA DEI BERICI

gestore

GESTIONE IN ECONOMIA

Sommario

| | |
|--|----|
| 1. Premessa (E) | 3 |
| 1.1. Comuni ricompresi nell'ambito tariffario | 3 |
| 1.2. Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario..... | 3 |
| 1.3. Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato | 4 |
| 1.4. Documentazione per ciascun ambito tariffario | 4 |
| 2. Descrizione dei servizi forniti (G) | 5 |
| 2.1. Perimetro della gestione e servizi forniti | 5 |
| 2.2. Altre informazioni rilevanti | 6 |
| 3. Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario (G) | 8 |
| 3.1. Dati tecnici e patrimoniali..... | 8 |
| 3.1.1. Dati sul territorio gestito e sull'affidamento | 8 |
| 3.1.2. Dati tecnici e di qualità | 8 |
| 3.1.3. Fonti di finanziamento..... | 8 |
| 3.2. Dati per la determinazione delle entrate di riferimento..... | 9 |
| 3.2.1. Dati di conto economico..... | 9 |
| 3.2.2. Focus sugli altri ricavi..... | 9 |
| 3.2.3. Componenti di costo previsionali | 10 |
| 3.2.4. Investimenti | 10 |
| 3.2.5. Dati relativi ai costi di capitale..... | 10 |
| 4. Attività di validazione (E) | 11 |
| 4.1. Conclusioni | 11 |
| 5. Valutazioni dell'Ente territorialmente competente (E) | 12 |
| 5.1. Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie | 12 |
| 5.1.1. Coefficiente di recupero di produttività | 12 |
| 5.1.2. Coefficienti QL (variazioni delle caratteristiche del servizio) e PG (variazioni di perimetro gestionale) | 12 |
| 5.1.3. Coefficiente C116..... | 13 |
| 5.2. Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità | 13 |
| 5.2.1. Componente previsionale CO116 | 13 |
| 5.2.2. Componente previsionale CQ..... | 13 |
| 5.2.3. Componente previsionale COI..... | 14 |
| 5.3. Ammortamenti delle immobilizzazioni | 14 |
| 5.4. Valorizzazione dei fattori di sharing..... | 14 |
| 5.4.1. Determinazione del fattore b | 14 |
| 5.4.2. Determinazione del fattore ω | 15 |
| 5.5. Conguagli | 15 |
| 5.6. Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario | 15 |
| 5.7. Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo | 15 |
| 5.8. Rimodulazione dei conguagli | 15 |
| 5.9. Rimodulazione delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale | 15 |
| 5.10. Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie | 16 |
| 5.11. Ulteriori detrazioni | 16 |

1. Premessa (E)

L'ETC è stato costituito con la sottoscrizione avvenuta in data 20/06/2018 della convenzione per il funzionamento del Consiglio di Bacino "Vicenza" al quale è demandato, ai sensi della L.R. 52/2012, la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti in 90 comuni della Provincia di Vicenza.

La validazione del Piano Finanziario è eseguita secondo quanto previsto dall'art. 28 dell'Allegato A alla Delibera ARERA 363/2021/R/RIF del 3 agosto 2021 e degli schemi previsti dalla successiva Determina ARERA N° 2/DRIF/2021 del 4 novembre 2021.

La validazione concerne la verifica:

- a) della coerenza, della completezza e della congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- b) del rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti per quanto desumibili dalla documentazione trasmessa.

La verifica riguarda altresì, il rispetto dell'equilibrio economico finanziario, sulla base dei dati e delle informazioni trasmesse all'ETC, comunicando gli esiti delle valutazioni compiute, nonché motivando le scelte adottate nell'ambito dell'attività di eventuale integrazione e modifica dei dati, delle informazioni e gli atti trasmessi dall'operatore, secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio.

1.1. Comuni ricompresi nell'ambito tariffario

Il Comune di CAMPIGLIA DEI BERICI è ricompreso nell'ambito tariffario Comune di CAMPIGLIA DEI BERICI, intendendo per ambito territoriale il territorio comunale o sovracomunale sul quale si applica la medesima tariffa, sia essa di natura tributaria o corrispettiva.

I dati relativi alla caratterizzazione del Comune di CAMPIGLIA DEI BERICI, così come desumibili dall'ultima rilevazione ISPRA disponibile sono i seguenti:

| | |
|--|--------------|
| Abitanti serviti: | 1.669 |
| Produzione annua rifiuti (t): | 711 |
| Raccolta differenziata (t): | 553 |
| Percentuale Raccolta differenziata (%) | 77 |
| Produzione procapite (kg/ab*anno): | 426 |

1.2. Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario

In conformità alle definizioni contenute nell'art.1 dell'Allegato A alla deliberazione ARERA 363/2021/R/RIF (MTR-2), il gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani è individuato nello stesso Comune di CAMPIGLIA DEI BERICI quale soggetto effettivamente responsabile della gestione, che svolge parti del servizio attraverso prestatori d'opera.

Risultano come prestatori d'opera i seguenti soggetti:

| | |
|-----------------|-------------------------------------|
| SESA SPA | RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI |
| SIA srl | SMALTIMENTO RIFIUTO SECCO |

1.3. Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato

La pianificazione della chiusura del ciclo di gestione dei rifiuti urbani, previste nelle competenze del Consiglio di Bacino "Vicenza" fa riferimento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2022/2023), cui è seguita la Deliberazione n.3 del 30/07/2021 (Presenza d'atto del Documento Unico di Programmazione 2022-2024 – D.U.P.)

In particolare, il Documento Unico di Programmazione approvato, in entrambe le suddette stesure, prevede, al capitolo 4 (Indirizzi strategici del piano triennale), paragrafo 4.1 (Programmazione di Bacino) quanto segue:

- dovranno essere individuate le politiche e le strategie volte ad organizzare il servizio di raccolta, trasporto, avvio a smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla normativa europea, nazionale e regionale;
- la massima valorizzazione degli impianti esistenti per quanto riguarda la destinazione del residuo secco non recuperabile, da considerarsi strategici per garantire l'autonomia del bacino;
- il Consiglio di Bacino provvederà alla pianificazione e al governo dei flussi di rifiuti provenienti dalla raccolta e dal trasporto determinando gli impianti di destinazione finale; ciò a partire dal secco non recuperabile per poi procedere progressivamente alle diverse matrici recuperabili.

Alla luce dei principi sopra richiamati, la pianificazione dei flussi di smaltimento del rifiuto secco residuo e di rifiuti non recuperabili, prevede prioritariamente il conferimento rifiuto secco residuo prodotto nei Comuni appartenenti al Consiglio di Bacino "Vicenza", all'impianto di smaltimento con recupero energetico di Alto Vicentino Ambiente s.r.l., in un sistema integrato con la discarica di Grumolo delle Abbadesse per lo smaltimento delle frazioni non compatibili e delle quantità eccedenti la capacità di trattamento dell'impianto di AVA, inclusi i fermo impianto per manutenzioni programmate o imprevisti garantendo il più possibile, conseguentemente, la conservazione della capacità residua dell'impianto di discarica.

1.4. Documentazione per ciascun ambito tariffario

Con riferimento alla procedura di validazione, ed in conformità alla previsione dell'articolo 7.3 della deliberazione 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF, relativamente all'ambito tariffario Comune di CAMPIGLIA DEI BERICI, sono stati acquisiti i seguenti documenti trasmessi all'Ente Territorialmente Competente:

- | | |
|---|-----------------|
| ▪ relazione di accompagnamento predisposto dal Comune | PRESENTE |
| ▪ Raccolta dati Comune 2020 | PRESENTE |
| ▪ il PEF2022 relativo al Comune; | PRESENTE |
| ▪ la dichiarazione di verificità; | PRESENTE |

2. Descrizione dei servizi forniti (G)

2.1. Perimetro della gestione e servizi forniti

Dalla documentazione prodotta dal Comune di CAMPIGLIA DEI BERICI, quale soggetto effettivamente responsabile della gestione e dell'allegata relazione di accompagnamento, sono state tratte le seguenti informazioni:

| | |
|---|---|
| titolo giuridico e durata dell'affidamento | Il servizio è stato affidato in appalto all'Associazione Temporanea di Impresa costituita da Idealservice Soc. Coop. e S.E.S.A. spa |
|---|---|

Modalità di erogazione dei singoli servizi che rientrano nel perimetro gestionale:

| spazzamento e lavaggio strade | | |
|--------------------------------------|----------|---|
| Spazzamento manuale e meccanico | COMPRESO | Il servizio di spazzamento, svolto dall'A.T.I. formata da S.E.S.A. SpA e Idealservice Soc. Coop. con frequenza mensile, consiste nella pulizia meccanizzata del suolo pubblico o privato adibito ad uso pubblico su strade, marciapiedi, parcheggi, piazze, effettuate mediante utilizzo di un mezzo idoneo dotato di sistema di aspirazione, nonché di un operatore a terra per la pulizia di marciapiedi e simili. |
| Lavaggio strade | COMPRESO | Il servizio, svolto dall'A.T.I. formata da S.E.S.A. SpA e Idealservice Soc. Coop. con frequenza mensile, consiste nella pulizia del suolo pubblico o privato adibito ad uso pubblico su strade, marciapiedi, parcheggi, piazze, effettuate mediante utilizzo di un mezzo idoneo dotato di sistema di lavaggio. In caso di necessità è possibile richiedere interventi occasionali del servizio. |
| Raccolta rifiuti abbandonati | COMPRESO | Il servizio, svolto dall'A.T.I. formata da S.E.S.A. SpA e Idealservice Soc. Coop., prevede la raccolta, con relativo trasporto e smaltimento, di rifiuti abbandonati su tutto il territorio comunale di qualsiasi natura, anche nocivi, e provenienti da mercati, dalle fiere, da tutte le manifestazioni organizzate o patrocinate dall'Amministrazione Comunale e da quelle religiose. Inoltre è prevista la raccolta, con relativo trasporto e smaltimento, della frazione secca proveniente dai plessi cimiteriali insistenti sul territorio. Il servizio comprende la raccolta e l'esecuzione di sfalci e pulizia banchine e scarpate stradali. Il Comune, invece, in base alle necessità, provvede con mezzi propri e proprio personale alla raccolta e trasporto in Ecocentro di rifiuti abbandonati sparsi sul territorio comunale, o altri interventi occasionali e d'emergenza attinenti la salvaguardia dell'igiene pubblica e alla manutenzione del verde di parchi, giardini e aree pubbliche, compreso il trasporto e lo stoccaggio presso l'Ecocentro comunale del materiale raccolto mediante il taglio manuale o con utilizzo di macchine operatrici decespugliatrici e rasa erba. |
| raccolta e trasporto | | |

| | | |
|---|---------------|---|
| modello di raccolta | PORTA A PORTA | Il Comune ha affidato il Servizio di raccolta e trasporto all'A.T.I. formata da S.E.S.A. SpA e Idealservice Soc. Coop.. La frequenza del servizio di raccolta per la frazione secca non riciclabile è settimanale, per la frazione umida è bisettimanale, per le frazioni vetro, carta e cartone e multimateriale leggera è quindicinale. I contenitori per gli indumenti usati dislocati nel territorio vengono svuotati con cadenza regolare o secondo necessità. E' presente un contenitore per cartucce e toner presso la sede municipale, svuotato al bisogno. La raccolta dei rifiuti ingombranti, dei RAEE e degli indumenti avviene presso il CCR. Il Servizio comprende lavaggio, igienizzazione, manutenzione e disinfezione interna ed esterna dei container presenti presso il CCR, nonché svuotamento, lavaggio e disinfezione di cestini, bidoni e di quant'altro adibito a deposito temporaneo di rifiuti solidi urbani. |
| gestione centro comunale di raccolta | COMPRESO | Nel Comune di Campiglia dei Berici è attivo un Centro Comunale di Raccolta situato in Via Fogazzaro. |
| Gestione aree di trasferimento | NON COMPRESO | |
| gestione tariffe utenti | | |
| attività di accertamento e riscossione | COMPRESO | Il Comune, con propri dipendenti, si occupa delle attività di pianificazione, amministrazione, controllo e gestione della tariffa. In particolare provvede al controllo del servizio, alla verifica della qualità dello stesso, alla raccolta dei dati e alla loro trasmissione all'Osservatorio Regionale. Il personale dell'ufficio tributi provvede inoltre a mantenere aggiornato l'archivio delle utenze domestiche e non domestiche, gestire le richieste di riduzione della Tassa rifiuti per le utenze che ne facciano richiesta e gestire l'attività di riscossione. |
| rapporto con gli utenti | COMPRESO | Il Comune si occupa della gestione dei reclami e del rapporto con gli utenti che possono recarsi presso lo sportello oppure contattare l'apposito recapito telefonico. |
| effettuazione campagne informative | COMPRESO | La Soc. Coop. Idealservice si occupa delle campagne informative per le utenze, che comprendono la distribuzione del calendario di raccolta con l'indicazione delle giornate di esposizione a seconda della tipologia di rifiuto e le modalità di conferimento, notifiche giornaliera sull'App Rifiuto Zero riguardo le giornate di raccolta, notifiche push su eventuali variazioni delle giornate di raccolta e pubblicazione di informazioni sul portale Servizi Ambientali. |
| Attività di tratt.to e recupero | NON COMPRESO | |
| Attività di tratt.to / smaltimento | NON COMPRESO | |

2.2. Altre informazioni rilevanti

L'Ente locale non ha evidenziato:

- situazioni di squilibrio strutturale del bilancio (quali situazione di dissesto, di cd. dissesto guidato, di procedura di riequilibrio finanziario pluriennale);
- ricorsi pendenti rilevanti (es. per l'affidamento del servizio o per il riconoscimento del

corrispettivo);

- sentenze rilevanti passate in giudicato nell'ultimo biennio.

3. Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario (G)

Dalla documentazione prodotta dal Comune di CAMPIGLIA DEI BERICI quale soggetto effettivamente responsabile della gestione e della allegata relazione di accompagnamento, sono state tratte le seguenti informazioni:

3.1. Dati tecnici e patrimoniali

3.1.1. Dati sul territorio gestito e sull'affidamento

Per le annualità 2022-2025 rispetto a possibili variazioni attese che interessano uno o più dei servizi dallo stesso forniti che possono modificare il perimetro gestionale, il Comune di CAMPIGLIA DEI BERICI ha indicato:

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|------|------|------|------|
| Variazioni attese che interessano uno o più dei servizi forniti dal Comune | - | - | - | - |

Il Comune non ha evidenziato l'esigenza di valorizzare il coefficiente PG ed il riconoscimento di costi operativi incentivanti (COI).

3.1.2. Dati tecnici e di qualità

Per le annualità 2022-2025 rispetto a possibili variazioni attese che interessano adeguamento degli standard di qualità non già previsti nel contratto di servizio e/o nella Carta di qualità, il Comune di CAMPIGLIA DEI BERICI ha indicato:

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------------------|------|------|------|------|
| Adeguamento degli standard di qualità | - | - | - | - |

Il Comune non ha evidenziato l'esigenza di valorizzare il coefficiente QL ed il riconoscimento di costi operativi incentivanti (CQ).

Relativamente al periodo 2022-2025 il Comune di CAMPIGLIA DEI BERICI non ha previsto scostamenti rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento riconducibili alle novità introdotte dal decreto legislativo n. 116/20 in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche, nonché di possibilità per tale tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico.

3.1.3. Fonti di finanziamento

Relativamente alle fonti di finanziamento il Comune di CAMPIGLIA DEI BERICI non ha previsto scostamenti rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento riconducibili alle novità introdotte dal decreto legislativo n. 116/20 in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche, nonché di possibilità per tale tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico.

3.2. Dati per la determinazione delle entrate di riferimento

Rispetto a quanto previsto dalla determina 2/DRIF/2021 si è preso atto delle informazioni contenute nei documenti presentati e rilevanti per la determinazione delle entrate tariffarie relative all'ambito tariffario e a ciascuno degli anni del periodo regolatorio 2022-2025.

3.2.1. Dati di conto economico

In conformità al modello di cui alla determina 2/DRIF/2021 si sintetizzano tutte le informazioni ed i dati rilevanti per la determinazione delle entrate tariffarie relative all'ambito tariffario e a ciascuno degli anni del periodo regolatorio 2022-2025, in coerenza con i criteri disposti dal MTR-2. In particolare, sono richiamati i dati rilevanti imputati dal Comune di CAMPIGLIA DEI BERICI per quanto di propria competenza, sulla base della disciplina contenuta nell'articolo 7, comma 2, del MTR-2.

Rispetto alle possibili competenze di ricavo e/o detrazioni la documentazione ha evidenziato:

| competenze di ricavo | VALORIZZATO NON VALORIZZATO |
|---|----------------------------------|
| incasso TARI dalle utenze domestiche e non domestiche | 133.239 |
| incasso contributo MIUR | 847 |
| Incasso da sanzioni | 0 |
| ulteriori partite (agevolazioni COVID) | 8.000 |

Rispetto all'allocazione dei costi il Comune ha evidenziato:

| competenze di costo | VALORIZZATO NON VALORIZZATO |
|---|----------------------------------|
| Costi per accertamento e riscossione e gestione rapporti con gli utenti inclusa la gestione banca dati degli utenti e delle utenze, dei crediti e del contenzioso (CARCa) | 12.739 |
| costi relativi al personale non direttamente impiegato nelle attività operative del servizio di gestione RU ed ai costi di struttura (CGGa) | 11.871 |
| Imputazione costi relativi a crediti inesigibili (CCDa) | 0 |
| oneri di funzionamento degli Enti territorialmente competenti e/o di ARERA e/o eventuali oneri locali quali (COAL) | 716 |
| Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati (CRT) | 18.039 |
| Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani (CTS) | 19.664 |
| Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani (CTR) | 2.868 |
| Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate (CRD) | 72.396 |
| Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio (CSL) | 8.199 |

3.2.2. Focus sugli altri ricavi

Con riferimento alla valorizzazione dei materiali avviati a riciclaggio tramite i sistemi collettivi di *compliance* o alla cessione sul mercato di materiali e/o energia il Comune ha evidenziato:

| focus altri ricavi | VALORIZZATO NON VALORIZZATO |
|---|----------------------------------|
| corrispettivi riconosciuti dei sistemi collettivi di compliance (Consorzi del sistema CONAI o Consorzi autonomi) agli obblighi di responsabilità estesa del produttore per il settore degli imballaggi (ARSC,a) | 5.934 |
| ricavi derivanti dalla vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti al di fuori di tali sistemi collettivi (ARa). | 2.361 |

3.2.3. Componenti di costo previsionali

Con riferimento alle annualità 2022-2025 e alle possibili variazioni attese che interessano uno o più dei servizi dallo stesso forniti che possono modificare il perimetro gestionale (PG), il Comune di CAMPIGLIA DEI BERICI ha indicato i seguenti costi previsionali (COI):

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|------|------|------|------|
| Costi operativi di natura previsionale (COI) previsti dal Comune | - | - | - | - |

Sempre con riferimento alle annualità 2022-2025 e alle possibili variazioni attese che interessano uno o più dei servizi dallo stesso forniti che possono modificare la qualità gestionale (QL), il Comune ha indicato i seguenti costi previsionali (CQ):

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|------|------|------|------|
| Costi operativi di natura previsionale (CQ) previsti dal Comune per adeguamento degli standard di qualità | - | - | - | - |

3.2.4. Investimenti

Rispetto al periodo 2022-2025, il Comune di CAMPIGLIA DEI BERICI non ha previsto necessità di investimento da richiamare nel Piano Tariffario.

3.2.5. Dati relativi ai costi di capitale

In riferimento alla valorizzazione delle componenti di costo di capitale ha evidenziato:

| dati relativi ai costi capitale | VALORIZZATO NON VALORIZZATO |
|---|----------------------------------|
| accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario (AMM) | 0 |
| valorizzazione della componente a copertura degli accantonamenti per crediti (ACC). | 2.696 |

4. Attività di validazione (E)

L'attività di validazione è stata svolta, così come previsto dall'art. 28 dell'allegato A alla Delibera ARERA 363/2021/R7RIF sui dati trasmessi dal Comune di CAMPIGLIA DEI BERICI, qualificato come Gestore quale soggetto effettivamente responsabile della gestione, per quanto di competenza, per le componenti di costo afferenti all'Ente Locale riferito a IVA, dei costi per la gestione del rapporto con il gestore stesso in termini di verifica della corretta esecuzione del contratto (CGG), la gestione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, ed altri costi per quanto esposto.

Si è preso visione:

- della Dichiarazione, di cui all'Allegato 4 della determina di ARERA 2/2021/DRIF, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal Sindaco, quale rappresentante legale dell'Ente e responsabile del servizio, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- della Relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- del prospetto Raccolta Dati Comuni nel quale sono esplicitate le ripartizioni dei costi del Comune e le quadrature complessive;
- del PEF relativo alla gestione, compilato secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di cui alla determina 4 novembre 2021, n. 2/DRIF/2021 approvata con deliberazione ARERA 363/2021/R/rif.

Il controllo, per quanto attiene ai dati forniti dal Comune di CAMPIGLIA DEI BERICI, ha riguardato:

- la verifica di coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF con la documentazione fornita;
- la loro completezza rispetto alle attività/servizi dallo stesso erogati;
- la loro congruità.

4.1. Conclusioni

Le verifiche formali e sostanziali effettuate permettono di concludere che il PEF 2022 oggetto di validazione rispetta le condizioni di completezza, coerenza e congruità dei dati previsti dal MTR-2.

Pertanto, con la presente relazione, si ritiene che il Consiglio di Bacino possa rilasciare la validazione del PEF del Comune di CAMPIGLIA DEI BERICI.

La presente validazione è rilasciata al Comune di CAMPIGLIA DEI BERICI ai soli fini di quanto previsto dalle disposizioni ARERA in materia di Metodo tariffario rifiuti di cui alla Delibera 3 agosto 2021 363/2021/R/Rif e con riferimento alla normativa vigente alla data indicata.

5. Valutazioni dell'Ente territorialmente competente (E)

5.1. Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Il Comune di CAMPIGLIA DEI BERICI, nella presentazione del PEF2022 attraverso il tool ARERA 2022, ha esplicitato le entrate tariffarie riferite all'anno 2020, di seguito riepilogate:

| | |
|---|---------------|
| Entrate tariffarie riferite all'anno 2020 (€) | |
| Tariffa Variabile anno 2020 (TV) | 94.759 |
| Tariffa Fissa anno 2020 (TF) | 49.310 |

Si è quindi proceduto, a partire dalla documentazione prodotta dal Comune, a valutare la congruità delle valutazioni proposte in merito ai singoli coefficienti che assumono rilievo per la definizione del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie.

5.1.1. Coefficiente di recupero di produttività

Il coefficiente di produttività del Comune di CAMPIGLIA DEI BERICI è stato proposto secondo la metodologia ARERA a partire da confronto tra il costo unitario effettivo ed il dato di benchmark e dalle valutazioni fatte dal Comune rispetto ai risultati della raccolta differenziata e ad azioni rispetto alla preparazione per il riutilizzo ed il riciclo.

In particolare, il Comune ha espresso le seguenti valutazioni:

| Costo del servizio | | valutazione |
|--|----------|-------------------------|
| CU efficiente 2020 | €cent/kg | 23,04 |
| benchmarck 2020 | €cent/kg | 31,89 |
| Valutazione della qualità ambientale delle prestazioni | | LIVELLO AVANZATO |

Le previsioni esposte si ritengono CONGRUE

Conseguentemente è stato valorizzato il **coefficienta X_a** di recupero di produttività nel valore pari a **0,1**

5.1.2. Coefficienti QL (variazioni delle caratteristiche del servizio) e PG (variazioni di perimetro gestionale)

Rispetto alla individuazione dello schema regolatori di cui all'art. 4 della Delibera ARERA 363/2021, utile per determinare il limite alla crescita previsto dall'art. 4.2 il Comune di CAMPIGLIA DEI BERICI per l'esercizio 2022 valorizzato i seguenti coefficienti:

| | | valutazione |
|---|------------|--|
| modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi | <i>PGa</i> | NESSUNA VARIAZIONE NELLE ATTIVITA' GESTIONALI |
| miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti | <i>QLa</i> | MANTENIMENTO DEI LIVELLI DI QUALITA' |

| | |
|---|-----------------|
| Conseguentemente lo schema regolatorio individuato è | SCHEMA 1 |
|---|-----------------|

Conseguentemente, nell'ambito dei range ammessi dall'art. 4.2 il Comune di CAMPIGLIA DEI BERICI ha adottato i seguenti valori:

| | valorizzazione |
|--|----------------|
| modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi <i>PGa</i> | 0,00% |
| miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti <i>QLa</i> | 0,00% |

Sulla base delle informazioni fornite dal Comune, le previsioni esposte si ritengono congrue.

5.1.3. Coefficiente C116

Non si prevede una riduzione della quantità di rifiuti gestiti dal servizio pubblico per effetto dell'opzione offerta dall'articolo 238, comma 10 del decreto legislativo n. 152/06 alle utenze non domestiche e/o tiene conto dell'esigenza di mantenere una capacità di gestione di riserva per far fronte alla facoltà di rientro nel perimetro di erogazione del servizio pubblico riconosciuta dalla medesima disposizione di legge.

5.2. Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità

In conformità alle previsioni contenute nell'articolo 9 del MTR-2, l'Ente territorialmente competente dà conto dei criteri utilizzati, anche su proposta del Comune, per l'eventuale quantificazione di una o più delle tre componenti di natura previsionale associate a specifiche finalità.

5.2.1. Componente previsionale CO116

Relativamente alla valorizzazione della componente CO116, la qualificazione di rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche introdotta dal decreto legislativo n. 116/2020 non ha indotto variazione nel quantitativo di rifiuti gestito rispetto al previgente regime di assimilazione disciplinato a livello locale;

Non si prevede una riduzione della quantità di rifiuti gestiti dal servizio pubblico per effetto dell'opzione offerta dall'articolo 238, comma 10 del decreto legislativo n. 152/06 alle utenze non domestiche e/o tiene conto dell'esigenza di mantenere una capacità di gestione di riserva per far fronte alla facoltà di rientro nel perimetro di erogazione del servizio pubblico riconosciuta dalla medesima disposizione di legge.

5.2.2. Componente previsionale CQ

Relativamente alle componenti di natura previsionale finalizzate ad intervento di per l'adeguamento agli standard e livelli minimi di qualità del servizio in corso, il Comune di CAMPIGLIA DEI BERICI non ha evidenziato l'esigenza di prevedere oneri per il periodo 2022-2025.

Conseguentemente, le somme imputate a titolo di esposte sono state le seguenti:

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|------|------|------|------|
| Oneri riferite alle componenti di natura previsionale di adeguamento agli standard e livelli minimi di qualità (CQI) | - | - | - | - |

5.2.3. Componente previsionale COI

Relativamente alle componenti di natura previsionale finalizzate ad intervento di modifica del perimetro gestionale per modifiche al sistema di raccolta, processi di aggregazione delle gestioni, potenziamento delle attività di prevenzione della produzione dei rifiuti urbani e di riutilizzo dei medesimi, il Comune di CAMPIGLIA DEI BERICI non ha evidenziato l'esigenza di prevedere oneri per il periodo 2022-2025.

Conseguentemente, le somme imputate a titolo di esposte sono state le seguenti:

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|------|------|------|------|
| Oneri riferite alle componenti di natura previsionale di modifica del perimetro gestionale (COI) | - | - | - | - |

5.3. Ammortamenti delle immobilizzazioni

Rispetto alla correttezza dell'applicazione della vita utile dei cespiti valorizzate nei documenti prodotti dal Comune sono stati effettuati controllo a campione verificando:

- il rispetto delle tabelle previste nell'articolo 15.2 e 15.3 del MTR-2 per i cespiti ad esse direttamente riconducibili;
- il rispetto del criterio indicato dall'articolo 15.4 del MTR-2 per i cespiti ad esse direttamente riconducibili.

5.4. Valorizzazione dei fattori di sharing

Nel formulare la proposta di PEF, il Comune di CAMPIGLIA DEI BERICI ha valorizzato i fattori di *sharing* sui proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti (AR).

5.4.1. Determinazione del fattore b

Relativamente al fattore **b** che fa riferimento alla valorizzazione del fattore di sharing sui proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti (AR) rispetto all'intervallo ammissibile previsto dalla Delibera ARERA, compreso tra 0,3 e 0,6, il Comune di CAMPIGLIA DEI BERICI nella predisposizione del PEF2022 da assunto il seguente valore

| | valorizzazione |
|-----------|----------------|
| Fattore b | 0,6 |

Le previsioni esposte si ritengono congrue.

5.4.2. Determinazione del fattore ω

Rispetto ai fattori γ_1 e γ_2 , ed il valore di ω nel rispetto della matrice prevista nell'articolo 3.2 del MTR-2 il Comune di CAMPIGLIA DEI BERICI ha proposto per il PEF2022 i seguenti valori:

| | valutazione | valorizzazione |
|--|----------------------|----------------|
| Valutazione in merito al rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti ($\gamma_{1,a}$) | SODDISFACENTE | -0,1 |
| Valutazione in merito al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo ($\gamma_{2,a}$) | SODDISFACENTE | -0,1 |
| parametro ω_a , determinato sulla base delle valutazioni di cui alle righe precedenti | SODDISFACENTE | 0,1 |

Le previsioni proposte dal Comune si ritengono congrue.

5.5. Conguagli

Il Comune di CAMPIGLIA DEI BERICI nella documentazione ha inserito componenti a conguaglio fisse e variabili riferite al PEF 2020 rispetto al bollettato..

E' stato fornito il dettaglio delle singole componenti di conguaglio valorizzate in ciascuna predisposizione tariffaria sia per quelle riferite ai costi variabili (art. 18 del MTR-2) sia per quelle riferite ai costi fissi (art. 19 del MTR-2).

5.6. Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario

Dall'elaborazione del PEF2022 presentata dal Comune di CAMPIGLIA DEI BERICI, e condotta secondo la metodologia ARERA indicata nella determina 4 novembre 2021, n. 2/DRIF/2021 approvata con deliberazione ARERA 363/2021/R/rif. risultano i seguenti valori:

| | valutazione |
|---|----------------|
| Totale entrate tariffarie | 161.161 |
| ΣT_{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) | 148.716 |
| Entrate tariffarie che eccedono il limite annuale di crescita | 12.445 |

5.7. Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo

Non è prevista la rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo.

5.8. Rimodulazione dei conguagli

Non è previsto di avvalersi della facoltà di cui all'articolo 17.2 del MTR-2 relativamente alla rimodulazione dei conguagli.

5.9. Rimodulazione delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale

L'Ente territorialmente competente dà atto e accoglie la proposta del Comune di recuperare la somma di euro 12.445 nella annualità 2023 e 2024.

5.10. Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Non è prevista l'istanza per il superamento del limite alla crescita.

5.11. Ulteriori detrazioni

Costituiscono componenti da sottrarre al totale delle entrate tariffarie:

- a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;
- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie.

CALCOLO E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

DATI DI BASE

abitanti al 31/12/2020

n. 1.674

COSTI PREVISTI PER L'ANNO 2022

I costi previsti per l'anno 2022 relativamente al servizio di gestione dei rifiuti urbani, come evidenziato nel PEF MTR 2022, sono risultati i seguenti:

- entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita: Euro 148.716;
- detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021: Euro 847;
- entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021: Euro 147.869.

| Verifica del limite di crescita | | | |
|--|---|----------------|----------------|
| rPI_a | | | 1,7% |
| coefficiente di recupero di produttività X_a | | | 0,10% |
| coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_a | | | 0,00% |
| coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_a | | | 0,00% |
| coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C 116 | | | 0,00% |
| Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ | | | 1,60% |
| $(1+\rho)$ | | | 1,0160 |
| ΣT_a | | | 161.161 |
| ΣIV_{a-1} | | | 88.791 |
| ΣIF_{a-1} | | | 57.583 |
| ΣT_{a-1} | | | 146.374 |
| $\Sigma T_a / \Sigma T_{a-1}$ | | | 1,1010 |
| ΣT_{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) | | | 148.716 |
| delta ($\Sigma T_a - \Sigma T_{max}$) | | | 12.445 |
| TVa dopo distribuzione delta ($\Sigma T_a - \Sigma T_{max}$) | - | 48.345 | 48.345 |
| TFa dopo distribuzione delta ($\Sigma T_a - \Sigma T_{max}$) | - | 100.371 | 100.371 |
| Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta ($\Sigma T_a - \Sigma T_{max}$) | - | 148.716 | 148.716 |
| Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile | | | - |
| Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa | | | 847 |
| ΣIV_a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021 | | | 48.345 |
| ΣTF_a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021 | | | 99.524 |
| Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021 | | | 147.869 |
| Attività esterne Ciclo integrato RU | - | - | - |

Dopo la detrazione MIUR la tariffa finale risulta pari a Euro 147.869, di cui:

COSTI FISSI € 48.345

COSTI VARIABILI € 99.524

1 CRITERI DI RIPARTIZIONE FRA UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE:**quota fissa****COSTO**

| | | | |
|-----------------------|---------|--------------|-----------------------|
| utenze domestiche | 76,24 % | € 36.858,228 | (ΣTF_{ud}) |
| utenze non domestiche | 23,76 % | € 11.486,772 | (ΣTF_{und}) |

quota variabile

qta/anno (kg)

ripart. %

| | | |
|--|---------|---------|
| totale rifiuto solido urbano nell'anno 2020 (dal MUD) | 629.851 | 100% |
| totale rifiuto solido urbano prodotto dalle utenze domestiche (Q_{tud}) | 509.109 | 80,83 % |
| totale rifiuto solido urbano prodotto dalle utenze non domestiche (Q_{tund}) | 120.742 | 19,17 % |

Nota: sulla base della ripartizione applicata nel 2020

La ripartizione dei **costi variabili**, sulla base di quanto già adottato dall'Amministrazione Comunale, è la seguente:

COSTO

| | | | |
|-----------------------|---------|--------------|-----------------------|
| utenze domestiche | 80,83 % | € 80.445,249 | (ΣTV_{ud}) |
| utenze non domestiche | 19,17 % | € 19.078,751 | (ΣTV_{und}) |

2 CALCOLO DELLA PARTE FISSA DELLA TARIFFA PER UTENZE DOMESTICHE

Calcolo della quota unitaria

| | | | |
|-----|--|--------|----|
| 1.a | superficie totale delle utenze domestiche con 1 componente | 34.180 | mq |
| 1.b | superficie totale delle utenze domestiche con 2 componenti | 36.433 | mq |
| 1.c | superficie totale delle utenze domestiche con 3 componenti | 26.299 | mq |
| 1.d | superficie totale delle utenze domestiche con 4 componenti | 21.643 | mq |
| 1.e | superficie totale delle utenze domestiche con 5 componenti | 5.246 | mq |
| 1.f | superficie totale delle utenze domestiche con 6 o più componenti | 1.417 | mq |

| | coefficienti di calcolo | Ka |
|--|--|-----------|
| | per famiglie con 1 componente del nucleo familiare | 0,84 |
| | per famiglie con 2 componenti del nucleo familiare | 0,98 |
| | per famiglie con 3 componenti del nucleo familiare | 1,08 |
| | per famiglie con 4 componenti del nucleo familiare | 1,16 |
| | per famiglie con 5 componenti del nucleo familiare | 1,24 |
| | per famiglie con 6 o più componenti del nucleo familiare | 1,30 |

Tariffa unitaria in €/mq:

$$Q_{uf} = \sum TF_{und} (1.a * Ka(1) + 1.b * Ka(2) + 1.c * Ka(3) + 1.d * Ka(4) + 1.e * Ka(5) + 1.f * Ka(6)) \quad \mathbf{0,292 \text{ €/mq}}$$

Tabella della quota fissa della tariffa per ogni fascia di utenza domestica di seguito indicata.

| | Q _{uf} *K _a (n) | |
|--|-------------------------------------|--------------|
| per famiglie con 1 componente del nucleo familiare | €/mq | 0,245 |
| per famiglie con 2 componenti del nucleo familiare | €/mq | 0,286 |
| per famiglie con 3 componenti del nucleo familiare | €/mq | 0,315 |
| per famiglie con 4 componenti del nucleo familiare | €/mq | 0,339 |
| per famiglie con 5 componenti del nucleo familiare | €/mq | 0,362 |
| per famiglie con 6 o più componenti del nucleo familiare | €/mq | 0,379 |

Il totale in €/mq da addebitare al singolo contribuente viene calcolato moltiplicando la superficie occupata (in mq) per la corrispondente tariffa unitaria.

3 CALCOLO DELLA PARTE FISSA DELLA TARIFFA PER UTENZE NON DOMESTICHE

| | coefficienti per l'attribuzione della parte fissa alle utenze non domestiche - comuni con popolazione < 5000 abitanti | min | max | Valore Kc(ap) scelto | Superficie totale Stot(ap) | Prodotto Stot(ap) per Kc(ap) per categoria |
|----|---|------|-------|----------------------|----------------------------|--|
| 1 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | 0,32 | 0,51 | 0,51 | 1.052 | 537 |
| 2 | Campeggi, distributori carburanti | 0,67 | 0,8 | 0,67 | 1.003 | 672 |
| 3 | Stabilimenti balneari | 0,38 | 0,63 | 0,63 | 0 | 0 |
| 4 | Esposizioni, autosaloni | 0,3 | 0,43 | 0,43 | 4.194 | 1.803 |
| 5 | Alberghi con ristorante | 1,07 | 1,33 | 1,07 | 0 | 0 |
| 6 | Alberghi senza ristorante | 0,8 | 0,91 | 0,8 | 0 | 0 |
| 7 | Case di cura e riposo | 0,95 | 1 | 0,95 | 0 | 0 |
| 8 | Uffici, agenzie, studi professionali | 1 | 1,13 | 1,70 | 0 | 0 |
| 9 | Banche ed Istituti di credito | 0,55 | 0,58 | 0,87 | 2.196 | 1.911 |
| 10 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli | 0,87 | 1,11 | 1,665 | 44 | 73 |
| 11 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | 1,07 | 1,52 | 1,52 | 397 | 603 |
| 12 | Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere | 0,72 | 1,04 | 1,56 | 510 | 796 |
| 13 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto | 0,92 | 1,16 | 1,74 | 283 | 492 |
| 14 | Attività industriali con capannoni di produzione | 0,43 | 0,91 | 0,43 | 7.490 | 3.221 |
| 15 | Attività artigianali di produzione beni specifici | 0,55 | 1,09 | 0,55 | 12.703 | 6.987 |
| 16 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie | 4,84 | 7,42 | 2,42 | 703 | 1.701 |
| 17 | Bar,caffè, pasticceria | 3,64 | 6,28 | 3,64 | 207 | 753 |
| 18 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | 1,76 | 2,38 | 3,57 | 340 | 1.214 |
| 19 | Plurilicenze alimentari e/o miste | 1,54 | 2,61 | 1,54 | 0 | 0 |
| 20 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante | 6,06 | 10,44 | 6,06 | 0 | 0 |
| 21 | Discoteche, night-club | 1,04 | 1,64 | 1,04 | 0 | 0 |

Tariffa unitaria in €/mq:

$$Q_{apf} = \Sigma TF_{und} / (Stot(1)*Kc(1)+Stot(2)*Kc(2)+ \dots Stot(21)*Kc(21)) \quad \mathbf{0,553 \text{ €/mq}}$$

La tariffa unitaria per ogni categoria è ottenuta riparametrando la tariffa unitaria sopra calcolata mediante il coefficiente scelto per ogni categoria. Il calcolo è il seguente:

| | | Kc(ap) | €/mq |
|---|---|--------|--------------|
| 1 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | 0,51 | 0,282 |
| 2 | Cinematografi e teatri | 0,67 | 0,371 |
| 3 | Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta | 0,63 | 0,349 |
| 4 | Campeggi, distributori di carburanti e impianti sportivi | 0,43 | 0,238 |
| 5 | Stabilimenti balneari | 1,07 | 0,592 |
| 6 | Esposizioni. Autosaloni | 0,80 | 0,443 |
| 7 | Alberghi con ristorante | 0,95 | 0,526 |

| | | | |
|----|---|------|--------------|
| 8 | Alberghi senza ristorante | 1,70 | 0,938 |
| 9 | Case di cura e riposo | 0,87 | 0,481 |
| 10 | Ospedali | 1,67 | 0,921 |
| 11 | Uffici, agenzie e studi professionali | 1,52 | 0,841 |
| 12 | Banche ed istituti di credito | 1,56 | 0,863 |
| 13 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli | 1,74 | 0,963 |
| 14 | Edicola, farmacia, tabaccaio e plurilicenze | 0,43 | 0,238 |
| 15 | Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato | 0,55 | 0,304 |
| 16 | Banchi di mercato beni durevoli | 2,42 | 1,339 |
| 17 | Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista | 3,64 | 2,014 |
| 18 | Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista | 3,57 | 1,975 |
| 19 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto | 1,54 | 0,852 |
| 20 | Attività industriali con capannoni di produzione | 6,06 | 3,353 |

Il totale da addebitare al singolo utente viene calcolato moltiplicando la tariffa unitaria per la superficie dove si svolge l'attività produttiva (in mq).

4 CALCOLO DELLA PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA PER UTENZE DOMESTICHE

Calcolo della quota unitaria

| | | Utenze dom. | Ut. Dom. che praticano il compostaggio |
|-----|--|-------------|--|
| 3.a | numero totale delle utenze domestiche con 1 componente | 102 | 110 |
| 3.b | numero totale delle utenze domestiche con 2 componenti | 78 | 127 |
| 3.c | numero totale delle utenze domestiche con 3 componenti | 82 | 67 |
| 3.d | numero totale delle utenze domestiche con 4 componenti | 62 | 56 |
| 3.e | numero totale delle utenze domestiche con 5 componenti | 14 | 16 |
| 3.f | numero totale delle utenze domestiche con 6 o più componenti | 5 | 2 |

| coefficienti per l'attribuzione parte variabile tariffa Kb utenze domestiche | Kb | | med | scelto |
|--|-----|-----|-----|--------|
| | min | max | | |
| famiglie con 1 componente il nucleo familiare | 0,6 | 1 | 0,8 | 0,95 |
| famiglie con 2 componenti il nucleo familiare | 1,4 | 1,8 | 1,6 | 1,80 |
| famiglie con 3 componenti il nucleo familiare | 1,8 | 2,3 | 2 | 2,05 |
| famiglie con 4 componenti il nucleo familiare | 2,2 | 3 | 2,6 | 2,20 |
| famiglie con 5 componenti il nucleo familiare | 2,9 | 3,6 | 3,2 | 2,90 |
| famiglie con 6 o più componenti il nucleo familiare | 3,4 | 4,1 | 3,7 | 3,50 |

Sulla base dei dati delle precedenti tabelle viene calcolata la produzione unitaria:

$$Q_{ud} = Q_{tud} / (3.a * Kb(1) + 3.b * Kb(2) + 3.c * Kb(3) + 3.d * Kb(4) + 3.e * Kb(5) + 3.f * Kb(6))$$

Costo unitario (**Cu**) come rapporto fra il costo variabile totale e la quantità totale di rifiuto attribuiti alle utenze domestiche:

$$Cu = \Sigma TF_{ud} / Q_{tud} \quad \mathbf{0,179 \text{ €/kg}}$$

Quota variabile da attribuire ad ogni fascia di utenza domestica (moltiplicando Q_{ud} per Cu parametrati coi coefficienti specifici di fascia di utenza):

| | Utenze dom. | Ut. Dom. che praticano il compostaggio |
|---|----------------|--|
| | €/anno | €/anno |
| famiglie con 1 componente il nucleo familiare | 77,341 | 46,405 |
| famiglie con 2 componenti il nucleo familiare | 146,541 | 87,925 |
| famiglie con 3 componenti il nucleo familiare | 166,894 | 100,136 |
| famiglie con 4 componenti il nucleo familiare | 179,106 | 107,463 |
| famiglie con 5 componenti il nucleo familiare | 236,094 | 141,656 |
| famiglie con 6 o più componenti il nucleo familiare | 284,941 | 170,964 |

5 CALCOLO DELLA PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA PER UTENZE NON DOMESTICHE

| | coefficienti per l'attribuzione della parte variabile alle utenze non domestiche - comuni con popolazione < 5000 abitanti | min | max | Valore Kd(ap) scelto | Superficie totale Stot(ap) | Prodotto Stot(ap) per Kd(ap) per categoria |
|----|---|-------|-------|-----------------------------|-----------------------------------|--|
| 1 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | 2,6 | 4,2 | 2,60 | 1.052 | 2.735 |
| 2 | Campeggi, distributori carburanti | 5,51 | 6,55 | 5,51 | 1.003 | 5.527 |
| 3 | Stabilimenti balneari | 3,11 | 5,2 | 3,11 | 0 | 0 |
| 4 | Esposizioni, autosaloni | 2,5 | 3,55 | 3,55 | 4.194 | 14.889 |
| 5 | Alberghi con ristorante | 8,79 | 10,93 | 8,79 | 0 | 0 |
| 6 | Alberghi senza ristorante | 6,55 | 7,49 | 6,55 | 0 | 0 |
| 7 | Case di cura e riposo | 7,82 | 8,19 | 7,82 | 0 | 0 |
| 8 | Uffici, agenzie, studi professionali | 8,21 | 9,3 | 13,95 | 0 | 0 |
| 9 | Banche ed Istituti di credito | 4,5 | 4,78 | 7,17 | 2.196 | 15.745 |
| 10 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli | 7,11 | 9,12 | 13,68 | 44 | 602 |
| 11 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | 8,8 | 12,45 | 8,80 | 397 | 3.494 |
| 12 | Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere | 5,9 | 8,5 | 12,75 | 510 | 6.503 |
| 13 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto | 7,55 | 9,48 | 14,22 | 283 | 4.024 |
| 14 | Attività industriali con capannoni di produzione | 3,5 | 7,5 | 3,50 | 7.490 | 26.215 |
| 15 | Attività artigianali di produzione beni specifici | 4,5 | 8,92 | 4,50 | 12.703 | 57.164 |
| 16 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie | 39,67 | 60,88 | 37,69 | 703 | 26.494 |
| 17 | Bar,caffè, pasticceria | 29,82 | 51,47 | 29,82 | 207 | 6.173 |
| 18 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | 14,43 | 19,55 | 29,33 | 340 | 9.971 |
| 19 | Plurilicenze alimentari e/o miste | 12,59 | 21,41 | 12,59 | 0 | 0 |
| 20 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante | 49,72 | 85,6 | 49,72 | 0 | 0 |
| 21 | Discoteche, night-club | 8,56 | 13,45 | 8,56 | 0 | 0 |

Calcolo della quota variabile unitaria (**Cu**) per utenze non domestiche in E/kg (si ottiene dal rapporto fra il totale dei costi variabili e il totale di rifiuto attribuiti alle utenze non domestiche):

$$Cu = \Sigma TV_{und} / Q_{tund}$$

0,106 €/kg

Quota variabile unitaria da attribuire ad ogni categoria di utenza non domestica (ottenuta parametrando la quota variabile unitaria sopra calcolata mediante il corrispondente coefficiente scelto nella tabella precedente:

| | | | |
|---|---|--------------|-------------|
| 1 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | 0,276 | €/mq |
| 2 | Campeggi, distributori carburanti | 0,586 | €/mq |
| 3 | Stabilimenti balneari | 0,330 | €/mq |
| 4 | Esposizioni, autosaloni | 0,377 | €/mq |
| 5 | Alberghi con ristorante | 0,934 | €/mq |

| | | | |
|----|--|--------------|-------------|
| 6 | Alberghi senza ristorante | 0,696 | €/mq |
| 7 | Case di cura e riposo | 0,831 | €/mq |
| 8 | Uffici, agenzie, studi professionali | 1,482 | €/mq |
| 9 | Banche ed Istituti di credito | 0,762 | €/mq |
| 10 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli | 1,454 | €/mq |
| 11 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | 0,935 | €/mq |
| 12 | Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere | 1,355 | €/mq |
| 13 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto | 1,511 | €/mq |
| 14 | Attività industriali con capannoni di produzione | 0,372 | €/mq |
| 15 | Attività artigianali di produzione beni specifici | 0,478 | €/mq |
| 16 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie | 4,005 | €/mq |
| 17 | Bar,caffè, pasticceria | 3,169 | €/mq |
| 18 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | 3,116 | €/mq |
| 19 | Plurilicenze alimentari e/o miste | 1,338 | €/mq |
| 20 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante | 5,284 | €/mq |
| 21 | Discoteche, night-club | 0,910 | €/mq |

Il totale da addebitare al singolo utente viene calcolato moltiplicando la tariffa unitaria per la superficie dove si svolge l'attività produttiva (in mq).

RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

A) Agevolazioni:

40% della tariffa variabile alle utenze che praticano il compostaggio domestico.



**COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI
(PROVINCIA DI VICENZA)**

Verbale n.07 del 26/05/2022

Parere del revisore unico sulla proposta di delibera di Consiglio Comunale n° 24 avente ad oggetto: "Approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (Tari) da applicare per l'anno 2022 e presa d'atto del piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2022- 2025

L'anno 2022 il giorno 26 del mese di maggio il sottoscritto Revisore Unico del Comune di Campiglia dei Berici, nominato con delibera consiliare n° 29 del 28/09/2021, esecutiva a norma di legge,

ESAMINATA

La proposta di delibera di Consiglio Comunale in oggetto del PEF pluriennale TARI 2022-2025 predisposto e validato dall'Ente competente Consiglio di Bacino Vicenza ed i relativi allegati, la relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema di cui all'appendice 3 del MTR, contenente anche la relazione sul modello gestionale e qualità del servizio di gestione dei rifiuti, la dichiarazione di veridicità, la relazione con il calcolo e determinazione delle tariffe da applicare in via definitiva per l'anno 2022;

RICHIAMATI

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 che ha disciplinato il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- il comma 654 dell'art. 1 della legge n°147/2013 che ha stabilito in ogni caso che con le tariffe Tari deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- il comma 683 dell'art. 1 della legge n° 147/2013 che ha previsto che il consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani,

redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

- l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano debba essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;
- la delibera di ARERA n. 363/2021 con cui è stato approvato il metodo tariffario MTR-2 per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

ESAMINATA

La proposta di presa d'atto del piano finanziario pluriennale dei rifiuti 2022-2025 e di approvazione delle tariffe TARI 2022 – proposta di delibera di Consiglio Comunale in oggetto – la quale prevede di prendere atto del piano finanziario pluriennale dei rifiuti 2022-2025 predisposto dal Consiglio di Bacino Vicenza, Ente competente, dei costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti 2022-2025 ed i relativi allegati, quali la relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema di cui all'appendice 3 del MTR, contenente anche la relazione sul modello gestionale e qualità del servizio di gestione dei rifiuti, la dichiarazione di veridicità, la relazione con il calcolo e determinazione delle tariffe da applicare in via definitiva per l'anno 2022;

RILEVATO

- Che l'esercizio di potere regolamentare in materia tributaria è assicurato dall'articolo 52 del decreto legislativo 446/1997;

VISTI

- I pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili dei servizi ai sensi dell'articolo 49 comma 1 e 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
- L'articolo 1, comma 683 della legge 147/2013 che fissa il termine di approvazione delle tariffe TARI (legate al PEF) entro il medesimo termine di approvazione del bilancio di previsione;
- L'articolo 3 comma 5 *sexiesdecies* del DL 228/2021 convertito dalla Legge 15/2022 ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione degli Enti locali al 31/05/2022;
- L'articolo 3 comma 5-quinquies del GL 228 del 30/12/2021 convertito nella Legge n. 15 del 25/02/2022 il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2022, i Comuni possono approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;
- Vista la validazione del piano finanziario 2022-2025 MTR Arera effettuata dal Consiglio di Bacino Vicenza;

ESPRIME IL PROPRIO PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di deliberazione comunale in oggetto relativa all'approvazione delle tariffe TARI 2022.e alla presa d'atto del PEF pluriennale TARI 2022/2025

Il Revisore Unico
Dott. Torrente Igly

